

Pubblicato il 06/03/2024

N. 00922 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 01517/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2024, proposto da

Giulio Cetrangolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: a) dell'avviso prot. n. 2896 del 26.01.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia

Romagna, recante comunicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e relativo calendario del «Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria», indetto ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, laddove formalizza l'esclusione del ricorrente; b) dei verbali della Commissione esaminatrice recanti la correzione della prova scritta sostenuta dal ricorrente; c) degli eventuali provvedimenti adottati, di data e protocollo sconosciuti, con i quali sono stati approvati gli esiti della prova scritta e la conseguente esclusione del ricorrente; d) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 30.03.2022 n. 80 (pubblicato sul sito ministeriale il 24.07.2023, e all'art. 11 del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale ministeriale in data 07.08.2023), recante bando di indizione del concorso de quo, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; E) qualora occorra, del D.P.C.M. 26.06.2023 e D.M. 30.03.2022 n. 80, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo, e il decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023, recante la lex specialis; F) qualora occorra, della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 35056 del 20.12.2023, recante estrazione della lettera per la prova orale; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC.AMM., PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla

procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante esame dell'istanza cautelare solo all'esito di specifica attività istruttoria;

Ritenuta la necessità di disporre una verifica con riferimento ai seguenti due quesiti contestati da parte ricorrente:

- quesito n. 34 (Piattaforma Cineca), con cui veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda: *“Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l'approccio educativo dell'outdoor education? a) Si contrappone alla diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali; b) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting; c) Consente di apprendere grazie all'osservazione e ad esperienze in contesti reali; d) Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano.”*, e in relazione alla quale il Ministero ha ritenuto come corretta la risposta *“b) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting”*;

- quesito n. 33 (Piattaforma Cineca), con cui veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda: *“Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair*

play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è: a)partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara; b)vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta; c)saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali; d)realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi", e in relazione alla quale il Ministero ha ritenuto corretta la risposta "a) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara";

Considerato in particolare che appare opportuno accertare, ai fini della decisione in merito, la correttezza e l'univocità della risposta ritenuta esatta dal Ministero con riferimento ai quesiti in contestazione alla luce delle criticità evidenziate negli atti e nei documenti del fascicolo, ponendosi al verificatore le seguenti specifiche domande:

- esaminati gli atti di causa e, in particolare, le contestazioni di parte ricorrente (inclusa la documentazione scientifica prodotta) e le osservazioni e note dell'amministrazione resistente, dica il verificatore se rispetto al quesito contestato effettivamente vi siano posizioni nella letteratura scientifica in materia, tuttora riconosciute come valide ed attestate, in base alle quali la risposta fornita dalla ricorrente sia da ritenersi corretta o se invece la stessa si presti ad essere un mero "distrattore" rispetto all'unica risposta da considerarsi corretta secondo la tesi prospettata dell'Amministrazione ovvero ancora la domanda e tutte le risposte indicate siano da ritenersi errate o scorrette;

Ritenuto, dunque, di dover disporre, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verifica nominando, a tal fine, il Preside della Università del Foro Italo di Roma, con facoltà di delega, perché provveda a designare un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia necessarie per lo svolgimento del predetto incarico;

Ritenuto di dover assegnare al Verificatore il termine di 45 giorni per lo svolgimento dell'incarico, che dovrà avvenire nel contraddittorio delle parti, e per il deposito della relazione finale;

Ritenuto, altresì, necessario disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone la verifica nei sensi di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 23 aprile 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF, Estensore

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 922 del 6 marzo 2024, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 1517/2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."